

Deliberazione 16 febbraio 2009 - ARG/elt 19/09

Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 in materia di modalità applicative del regime di compensazione della spesa per i nuclei familiari di cui all’articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 febbraio 2009

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato e integrato (T.U.I.R.);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 ed in particolare l’articolo 2, comma 12, lettera e);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 15 novembre 2001, n. 264/01;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2002, n. 199/02;
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2006, n. 126/06;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, e in particolare l’Allegato A (di seguito: TIT), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08).

Considerato che:

- l'articolo 3, comma 9 del decreto-legge n. 185/08 stabilisce che il regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui al decreto 28 dicembre 2007 sia applicato anche ai clienti finali domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita;
- l'articolo 3, comma 9-bis del medesimo decreto-legge n. 185/08 stabilisce che l'accesso al regime di compensazione della spesa di cui al decreto 28 dicembre 2007 sia riconosciuto anche ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro;
- nel caso di punti di prelievo caratterizzati da un numero di componenti la famiglia anagrafica superiore a 4 componenti, il limite di potenza impegnata di 3 kW previsto dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 ai fini dell'accesso al regime di compensazione in caso di disagio economico potrebbe risultare troppo restrittivo rispetto ad una elevata probabilità che le apparecchiature elettriche siano utilizzate con un elevato coefficiente di contemporaneità;
- al fine di agevolare il funzionamento del sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, alcune segnalazioni formulate da operatori attivi nella distribuzione e nella vendita di energia elettrica hanno evidenziato esigenze di precisazione e affinamento di alcune disposizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08;
- la standardizzazione delle informazioni necessarie per la richiesta di ammissione al regime di compensazione risulta utile al fine di agevolare il funzionamento del sistema di ammissione stesso e la corretta erogazione delle compensazioni;
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che, ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al decreto 28 dicembre 2007, i clienti finali domestici si avvalgano di una modulistica appositamente predisposta ed allegata alla medesima deliberazione;
- le innovazioni apportate con il decreto-legge n. 185/08 rendono necessario adattare la modulistica di cui al precedente alinea;
- la modifica della modulistica necessaria a recepire le innovazioni introdotte non comporta la necessità di ripetere la presentazione dell'istanza da parte dei clienti che vi abbiano già provveduto rientrando nei criteri di ammissione previsti originariamente dalla deliberazione ARG/elt 117/08;
- il modulo A attualmente in uso può continuare ad essere utilizzato in relazione alle istanze di clienti che rientrano nell'ambito di applicazione del regime di compensazione originariamente previsto dal decreto 28 dicembre 2007;
- è operativo il sistema informatico centralizzato per la gestione dei flussi informativi tra i Comuni e le imprese distributrici, di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08;
- l'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che per il godimento della compensazione della spesa per la fornitura dell'energia elettrica retroattivamente per l'anno 2008 sia necessario fare richiesta di accesso alla compensazione entro il 31 marzo 2009.

Ritenuto opportuno:

- recepire le innovazioni apportate con il decreto-legge n. 185/08, introducendo le necessarie modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nella deliberazione ARG/elt 117/08 e nel relativo Allegato A;
- elevare a 4,5 kW il limite di potenza impegnata di cui al comma 4.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 nei casi in cui il punto di prelievo oggetto della compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sia caratterizzato da un numero di componenti la famiglia anagrafica superiore a 4;
- ai fini dell'accesso al regime di compensazione dei nuclei familiari di cui all'articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge n. 185/08 predisporre un apposito modulo per la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, relativa all'identificazione dei figli a carico;
- prevedere che per l'istanza di ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura per l'energia elettrica:
 - a) i clienti aventi i requisiti originariamente previsti dal decreto 28 dicembre 2007, come recepiti con deliberazione ARG/elt 117/08, possano continuare ad utilizzare il modulo A attualmente in uso;
 - b) venga introdotto un nuovo modulo *Abis*, utilizzabile da tutti i clienti aventi i requisiti di accesso al regime di compensazione, ivi compresi i casi di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e i casi di numerosità familiare superiore a quattro componenti, con potenza impegnata superiore a 3 kW fino a 4,5 kW;
- apportare modifiche al sistema informatico centralizzato di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, al fine di consentire al medesimo sistema la gestione delle istanze relative ai nuclei familiari di cui all'articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge n. 185/08;
- prorogare il termine di cui ai commi 4.1 e 4.2 della deliberazione ARG/elt 117/08 per la richiesta di accesso alla compensazione nonché il termine di cui al comma 4.8 della medesima deliberazione, per tenere conto dei tempi necessari ad apportare le modifiche al sistema informatico di cui al precedente alinea, conseguenti all'entrata in vigore del decreto-legge n. 185/08

DELIBERA

Articolo 1

Modificazioni e integrazioni alla deliberazione ARG/elt 117/08

- 1.1 Ai commi 4.1 e 4.2 della deliberazione ARG/elt 117/08 le parole “entro il 31 marzo 2009” sono sostituite con le parole “entro il 30 aprile 2009”.
- 1.2 Al comma 4.8 della deliberazione ARG/elt 117/08 le parole “dall'1 aprile 2009” sono sostituite con le parole “dall'1 maggio 2009”.
- 1.3 Dopo il comma 4.8 della deliberazione ARG/elt 117/08 è aggiunto il seguente comma:

“4.9 Ai fini di quanto previsto dal comma 4.1, la data di presentazione della richiesta di accesso alla compensazione è comprovata dalla data riportata sull’attestazione di presentazione dell’istanza rilasciata mediante il sistema informatico di cui all’articolo 8 dell’Allegato A o, in alternativa, dalla data di protocollo attribuita dal Comune di residenza.”.

Articolo 2

Modificazioni e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08

- 2.1 Al comma 1.1, dopo la definizione “decreto 28 dicembre 2007”, è aggiunta la seguente definizione:
- “● **decreto-legge n. 185/08:** è il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2;”.
- 2.2 Al comma 1.1, dopo la definizione “**disagio fisico**”, è aggiunta la seguente definizione:
- “● **famiglia numerosa:** è il nucleo familiare di cui all’articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge n. 185/08;”.
- 2.3 Il comma 2.3 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituito dal seguente comma:
- “2.3 I clienti domestici di cui al comma 2.2, lettera a) sono individuati come:
- a) i clienti finali domestici di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto 28 dicembre 2007;
 - b) i clienti finali domestici che presentano apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge n. 185/08.”.
- 2.4 Al comma 2.4 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole “nel cui nucleo familiare” sono sostituite con le parole “presso i quali”.
- 2.5 La lettera b) del comma 2.4 è sostituita con la seguente lettera:
- “b) i clienti finali domestici che presentano una certificazione ASL che attesti la presenza, presso il punto di prelievo oggetto dell’agevolazione, di persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per l’esistenza in vita.”.
- 2.6 Al comma 4.1, lettera a) dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole “28 dicembre 2007,” sono aggiunte le parole “ovvero di cui all’articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge n. 185/08,”.
- 2.7 La lettera c) del comma 4.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita con la seguente lettera:
- “c) la potenza impegnata nel punto di prelievo per il quale è richiesta la compensazione non può essere:
- i. superiore a 3 kW, nei casi di cui al comma 2.2, lettera a), con numerosità familiare fino a 4 componenti;

- ii. superiore a 4,5 kW, nei casi di cui al comma 2.2, lettera a), con numerosità familiare oltre 4 componenti;”.
- 2.8 La lettera c) del comma 4.2 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, è sostituita con la seguente lettera:
“c) il richiedente la compensazione deve essere l’intestatario del contratto di fornitura del punto di prelievo per il quale si richiede l’ammissione al regime di compensazione.”.
- 2.9 Al comma 4.3 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, la parola “sociale” è sostituita con “economico”.
- 2.10 Al comma 4.4 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole “La condizione” sono sostituite con le parole “Per numerosità familiare fino a quattro componenti, la condizione”.
- 2.11 Al comma 8.2 lettera a), punto v) dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole “numerosità familiare”, sono aggiunte le parole “ed eventuale condizione di famiglia numerosa”.
- 2.12 Al comma 8.2 lettera a), punto vii) dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, è eliminata la parola “contrattualmente”.
- 2.13 La lettera c) del comma 8.3 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita con la seguente lettera:
“c) numerosità familiare ed eventuale condizione di famiglia numerosa;”.
- 2.14 La lettera f) del comma 8.3 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita dalla seguente lettera:
“f) per le richieste di compensazione di cui al comma 2.2, lettera b), presenza del soggetto utilizzatore di apparecchiature elettromedicali presso il cliente finale domestico titolare del punto di prelievo beneficiario della compensazione;”.
- 2.15 Al comma 9.5 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole “del limite di potenza contrattualmente impegnata” sono sostituite con le parole “dei limiti di potenza impegnata”.
- 2.16 Il comma 11.2, è sostituito dal seguente comma
“11.2 L’ammontare della compensazione determinato ai sensi del comma 11.1 è riportato nella tabella 3 allegata al presente provvedimento ed è differenziato rispetto al numero di componenti la famiglia anagrafica, vale a dire:
a) numerosità familiare fino a 2 (due) componenti;
b) numerosità familiare oltre 2 (due) e fino a 4 (quattro) componenti;
c) numerosità familiare oltre 4 (quattro) componenti.”.
- 2.17 Il comma 17.2 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituito con il seguente comma:
“17.2 Ciascun venditore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione n. 152/06, per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa provvede ad

inserire, in ciascun documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione di cui al comma 2.1, la seguente dicitura:

- a) “La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi del decreto 28 dicembre 2007 (cosiddetto bonus sociale elettrico). La richiesta di rinnovo deve essere effettuata entro *mese/anno*”, nei casi di cui al comma 2.2, lettera a), ovvero nei casi di cumulo di cui al comma 4.3;
- b) “La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi del decreto 28 dicembre 2007 (cosiddetto bonus sociale elettrico)”, nei casi di cui al comma 2.2, lettera b).”.

- 2.18 Al comma 19.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 le parole “il modulo A” sono sostituite con le parole “il modulo *Abis*”.
- 2.19 Dopo il comma 19.4 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è aggiunto il seguente comma:
“19.5 Ai fini della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al comma 2.3, lettera b), i clienti finali domestici utilizzano il modulo E, allegato al presente provvedimento.”.
- 2.20 La Tabella 1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita con la Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 2.21 La Tabella 3 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita con la Tabella 3 allegata al presente provvedimento.
- 2.22 Il Modulo A dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituito con il Modulo *Abis* allegato al presente provvedimento.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.2, lettera a), della deliberazione ARG/elt 117/08, il modulo A attualmente in uso, così come definito dalla medesima deliberazione precedentemente alle modifiche di cui al comma 2.18, continua a mantenere la sua validità per i clienti finali domestici aventi i requisiti originariamente previsti dal decreto 28 dicembre 2007.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.
- 3.3 La deliberazione ARG/elt 117/08, comprensiva dell’Allegato A, è pubblicata sul sito dell’Autorità con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento.
- 3.4 Il presente provvedimento, nonché la deliberazione ARG/elt 117/08, comprensiva dell’allegato A, come modificata e integrata dal presente provvedimento, sono trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,

all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico.

16 febbraio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis

Tabella 1 - Elementi informativi da presentare all'atto della domanda di cui al comma 3.1

Informazione	Tipo di disagio	
	economico	fisico
Data di presentazione della domanda	X	X
Nome e cognome e codice fiscale del richiedente	X	X
Indirizzo di residenza del richiedente	X	X
Recapiti telefonici, fax e di posta elettronica del richiedente e, se differente dalla residenza, recapito postale	X	X
Codice fiscale degli altri componenti il nucleo familiare del richiedente		X
Indirizzo punto di prelievo da agevolare	X	X
Codice identificativo del punto di prelievo da agevolare (POD)	X	X
Nome, cognome e codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura relativo al punto di prelievo da agevolare	X	X
Potenza impegnata nel punto di prelievo da agevolare	X	X
Attestazione ISEE	X	
Numero identificativo dell'attestazione ISEE	X	
Valore indicatore ISEE	X	
Data rilascio e scadenza dell'attestazione ISEE	X	
Numerosità familiare	X	
Eventuale condizione di famiglia numerosa	X	
Certificazione ASL o dichiarazione sostitutiva di notorietà		X
Data rilascio certificazione ASL		X
Tipo di apparecchiatura elettromedicale		X
Consenso al trattamento dei dati di consumo ai fini delle verifiche di cui all'articolo 10	X	X
Impegno a comunicare le variazioni	X	X
Tipologia di domanda(*)	X	X

(*) Nuova domanda, rinnovo, variazione POD, altre variazioni

Tabella 3 – Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio economico, di cui al comma 11.2 (€/anno per punto di prelievo)

Codice	Descrizione	Anno 2008	Anno 2009
E0	Nessuna agevolazione	€0	€0
E1	Numerosità familiare 1-2 componenti	€60	€58
E2	Numerosità familiare 3-4 componenti	€78	€75
E3	Numerosità familiare oltre 4 componenti	€135	€130

**ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL
REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**
(decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08)
DISAGIO ECONOMICO

Il/La sottoscritto/a¹ _____,
(Cognome) (Nome)

nato/a a _____, (prov. ____), il _____, codice fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,

CHIEDE

ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del decreto-legge n. 185/08, di essere ammesso/a al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati nella propria abitazione di residenza.

Numerosità famiglia anagrafica² _____ Famiglia con 4 o più figli a carico³ SI NO

Informazioni relative alla fornitura di energia elettrica:

Fornitura per uso domestico residenti⁴ SI NO

Fornitura effettuata nel Comune _____ (prov. ____)

via/piazza _____, n° civico _____

Codice POD⁵ _____ Potenza impegnata⁶ _____ (kW)

La presente richiesta si configura come⁷:

Nuova istanza Rinnovo Variazione residenza Variazione numerosità familiare

Al riguardo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti:

Attestazione ISEE⁸ Documento di identità Certificato agevolazione in vigore⁹

Autocertificazione figli a carico¹⁰

Recapiti per eventuali comunicazioni (campi facoltativi)

Tel _____, Cell _____, fax _____

e-mail _____

¹ Il richiedente deve essere l'intestatario del contratto di fornitura dell'energia elettrica.

² Si tratta del numero di componenti desumibili dallo stato di famiglia.

³ Per famiglia numerosa si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge n. 185/08, il nucleo familiare con almeno quattro figli a carico. Per "figli a carico" si intendono i figli a carico ai fini IRPEF, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del T.U.I.R.

⁴ La compensazione della spesa è riconosciuta solo per forniture nell'abitazione di residenza del richiedente.

⁵ Il codice POD è il codice alfanumerico che inizia con le lettere "IT" riportato in ogni bolletta e nel contratto di fornitura.

⁶ La potenza impegnata, riportata in ogni bolletta e nel contratto di fornitura, non può essere maggiore di 3 kW nei casi di numerosità familiare fino a 4 componenti. Tale limite è esteso a 4,5 kW nel caso di numerosità familiare oltre 4 componenti.

⁷ Le istanze di rinnovo e variazione della numerosità familiare sono ammesse solo se riferite al medesimo POD dell'agevolazione in vigore.

⁸ Necessaria per le nuove istanze e per i rinnovi. Il valore dell'ISEE non può essere superiore a 7.500 euro. Tale limite è esteso a 20.000 euro nel caso delle famiglie numerose.

⁹ È il certificato rilasciato dal Comune all'atto della presentazione dell'istanza di agevolazione in vigore. La sua presentazione è necessaria per le istanze di rinnovo, di variazione di residenza e di variazione numerosità familiare.

¹⁰ Necessaria per attestare la condizione di famiglia numerosa nel caso di nuove istanze, rinnovi.

Il/La sottoscritto/a, inoltre

dichiara:

- che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell'art. 43 del citato DPR n. 445/00, ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;
- di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali, acquisiti con la presente istanza:
 - a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l'applicazione del regime di compensazione;
 - b) potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi elettrici, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente istanza.;
 - c) saranno comunicati alle imprese di distribuzione ai fini dell'erogazione della compensazione e potranno essere altresì trasmessi alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati di consumo elettrici rilevati a seguito dell'ammissione al regime di compensazione, per i controlli previsti dalla vigente normativa, ivi incluse le attività di controllo di cui all'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, n. 117/08 s.m.i;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al proprio Comune di residenza le variazioni delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 intervenute durante il periodo di validità della compensazione.

Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al regime di compensazione.

Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l'istanza per verificare, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, se trattati in violazione di legge (articoli 7, 9, 10 e 138 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). L'ente al quale viene presentata l'istanza e gli enti erogatori a cui sono trasmesse le informazioni sono titolari del trattamento dei dati, ciascuno per le rispettive competenze.

(Luogo, data)

(Firma del richiedente)

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA MEDIANTE INCARICATO

La presente istanza è presentata dal sig. _____
(Cognome) (Nome)

(documento di identità n. _____, rilasciato in data ____ / ____ / _____

da _____) in qualità di delegato del richiedente.

Allo scopo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti:

Atto di delega a presentare la dichiarazione

Documento di riconoscimento del delegato

(Luogo, data)

(Firma del delegato)

La presente istanza costituisce
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR n. 445/2000 E S.M.I.

